

Nessun ramo del Parlamento potrà aprirsi senza che sia riunito anche l'altro.

Art. 60. — I Senatori hanno diritto ad una indennità annua di Frs. oro 6000 ed il loro Presidente di Frs. oro 10.000. Dette indennità potranno essere variate con legge.

Art. 61. — L'Ufficio di Presidenza del Senato, fatta eccezione del Presidente, viene eletto con le modalità stabilite nell'art. 18 dello Statuto concernente la Presidenza della Camera dei Deputati.

Art. 62. — Il Senato, con proprio regolamento interno, determina le modalità secondo le quali adempirà i suoi doveri in conformità del presente Statuto.

Art. 63. — Il Senatore eletto dal popolo o dal Presidente della Repubblica che, senza giustificazione, non si presenta, entro il termine di due mesi, davanti al Senato per prestare il giuramento obbligatorio, è considerato decaduto dalla sua carica.

Il giudizio in merito alla accettazione o meno della giustificazione spetta al Senato.

Art. 64. — Il Senatore che per due mesi consecutivi si assenta dalle riunioni senza autorizzazione del Senato, è considerato decaduto dalla carica.

Art. 65. — La qualità di Senatore è incompatibile con qualsiasi impiego stipendiato dello Stato, o con impiego comunale, oppure col servizio religioso attivo.

Art. 66. — Le riunioni del Senato si tengono secondo le modalità determinate nel presente Statuto per i Deputati.

Art. 67. — Il Senato esamina i poteri e le qualità legali dei suoi membri, e giudica sulle medesime in base alle prescrizioni del suo regolamento interno.

Art. 68. — Il Senato, sino a quando non avrà formato il proprio regolamento, funzionerà secondo il regolamento della Camera dei Deputati.